



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato E al Decreto n. 302 del 13 DIC. 2023

pag. 1/32



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA
DEL PR VENETO FESR 2021-2027 E DEL PR VENETO FSE+ 2021-2027**

CUP: H71C23000500009 (FESR) - CUP: H71C23000510009 (FSE+)

CIG: A037A6BCA0



SOMMARIO

Art. 1 - Premessa	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Oggetto	6
Art. 4 - Stazione appaltante	7
Art. 5 - Procedura e criterio di aggiudicazione	7
Art. 6 - Base d'asta e oneri per la sicurezza	7
Art. 7 - Descrizione del servizio di valutazione	8
Art. 8 - Procedura di definizione dei prodotti. Approccio metodologico	13
Art. 9 - Modalità di erogazione del servizio	13
Art. 10 - Condizioni di espletamento dell'attività	14
Art. 11 - Gruppo di lavoro	15
Art. 12 - Responsabile del Servizio	17
Art. 13 - Durata e luogo di esecuzione del servizio	18
Art. 14 - Consegna dei prodotti	18
Art. 15 - Verifica di conformità	19
Art. 16 - Fatturazione e pagamenti	19
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art. 18 - Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario	21
Art. 19 - Clausole con valore di Patto di integrità e Codice di Comportamento	22
Art. 20 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro	23
Art. 21 - Penali	23
Art. 22 - Garanzia definitiva	24
Art. 23 - Risoluzione	25
Art. 24 - Recesso	26
Art. 25 - Responsabilità civile	27
Art. 26 - Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti	27
Art. 27 - Modifica del Contratto in corso di esecuzione	27
Art. 28 - Revisione dei prezzi	27
Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore	28
Art. 30 - Foro competente	28



Art. 31 - Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/Ue, e nomina a Responsabile del trattamento	28
Art. 32 - Stipula del Contratto. Consegna in via d'urgenza	31
Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali	31
Art. 34 - Principali norme e documenti di riferimento	32

**Art. 1 - Premessa**

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche e i requisiti del servizio di Valutazione unitaria del Programma Regionale Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (di seguito PR FESR) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022) 8415 del 16/11/2022 e del Programma Regionale Veneto per il Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 (di seguito PR FSE+) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022) 5655 del 01/08/2022 nonché gli impegni che l'Aggiudicatario dovrà adempiere.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Capitolato, si intende per:

Aggiudicatario	L'Operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, che sottoscrive il Contratto
AdG	L'Autorità di Gestione che rappresenta l'organismo responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e corretta gestione e monitoraggio di un fondo strutturale. Ai fini del presente documento sono individuate: • L'Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) individuata nella Direzione Programmazione Unitaria • L'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo + (FSE+) individuata nella Direzione Autorità di Gestione FSE
Amministrazione	La Regione del Veneto che opera quale Stazione appaltante attraverso gli uffici regionali competenti
Cabina di regia	La Cabina di regia di Valutazione congiunta, coordinata dal Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria a cui partecipano le AdG del PR FESR e PR FSE+
Capitolato speciale o Capitolato	Il presente Capitolato che contiene la descrizione dei servizi richiesti, con evidenza dei termini e delle modalità di espletamento degli stessi
CdS	Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR e PR FSE+



Codice	Il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21/06/2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
Contratto	Il Contratto concluso tra la Stazione appaltante e l’operatore economico Aggiudicatario, che stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi
Disciplinare di gara	Il Disciplinare che definisce le modalità di partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione e le ulteriori informazioni relative alla procedura
DIV	Il Disegno Integrato della Valutazione
DUVRI	Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.
Gruppo di lavoro	Il Personale dell’Aggiudicatario, con specifiche professionalità, adibito al servizio di cui trattasi
Offerente	L’Operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, che ha presentato offerta nell’ambito della gara per l’aggiudicazione del servizio oggetto al presente Capitolato
Partenariato	Le Autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi componenti del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027
PR FESR	Il Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027



PR FSE+	Il Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027
PUV	Il Piano Unitario di Valutazione dei fondi FESR e FSE+, approvato dal CdS 08/06/2023
Responsabile del Servizio	Il Referente indicato dall'Aggiudicatario con il compito di assicurare un costante collegamento con la Stazione appaltante ai fini della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali
RUP	Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice il cui ruolo è ricoperto: • per la fase di affidamento del contratto: dal Direttore regionale pro tempore della Direzione Acquisti e AA.GG. • per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto: dal Direttore regionale pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria
SRA	La Struttura Responsabile dell'Attuazione dei PR FESR e PR FSE+
Stazione appaltante	Regione del Veneto: • Direzione Acquisti e AA.GG. per la fase di affidamento; • Direzione Programmazione Unitaria per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto

Art. 3 - Oggetto

L'oggetto dell'affidamento consiste nella prestazione di servizi professionali riguardanti le attività di valutazione del PR FESR e del PR FSE+.

Lo scopo del servizio è fornire le informazioni necessarie a verificare la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal PR FESR e dal PR FSE+, oltre ad ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione dei due programmi e formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Nel presente Capitolato si definiscono gli impegni cui l'Aggiudicatario dovrà adempiere per assolvere al servizio di valutazione.



L'attività valutativa, inoltre, dovrà svolgersi in coerenza con il PUV del PR FESR e FSE+, approvato dal CdS in data 08/06/2023.

Art. 4 - Stazione appaltante

Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG., Fondamenta S. Lucia - Palazzo della Regione, Cannaregio 23, **competente per la fase di affidamento.**

Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento è il Direttore pro tempore della Direzione Acquisti e AA.GG.: Avv. Giulia Tambato.

Regione del Veneto – Direzione Programmazione Unitaria, Rio Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A, **competente per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.**

Responsabile Unico del Progetto per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto è il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria: dott.ssa Caterina De Pietro.

Punti di contatto:

- tel.: 041 2791469 - 2792249
- e-mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it
- pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it

Art. 5 - Procedura e criterio di aggiudicazione

All'affidamento del servizio, compiutamente descritto nel presente Capitolato speciale si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, (in seguito "Codice"), con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 108 del Codice, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato secondo i criteri esposti nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Art. 6 - Base d'asta e oneri per la sicurezza

L'importo posto a base di gara ammonta ad euro 2.780.000,00, IVA esclusa.

Il predetto importo è stato stimato in considerazione di un'analisi strutturata dei costi connessi ai servizi richiesti con particolare riferimento alle tariffe previste in analoghe procedure aventi ad oggetto servizi di supporto specialistico su programmi cofinanziati dall'Unione europea, tenuto conto del dimensionamento presunto del servizio, delle figure professionali e delle competenze richieste.

Sotto il profilo interferenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto la presente procedura ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale svolto principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario. In conseguenza di ciò l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a 0, non sussistendo rischi da interferenza.

Resta inteso che, qualora l'Amministrazione ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Aggiudicatario, integrerà il contratto.



Nel presente appalto non sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, in quanto servizi di natura intellettuale.

Art. 7 - Descrizione del servizio di valutazione

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060, il servizio in oggetto ha l'obiettivo di valutare i programmi sotto il profilo de "l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione" al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi medesimi.

Nello svolgimento del servizio di valutazione, l'Aggiudicatario dovrà effettuare analisi generali che delineino il quadro attuativo del PR FESR e del PR FSE+, approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi. L'Aggiudicatario dovrà inoltre valutare alcuni temi ed ambiti trasversali alle politiche di coesione e alla programmazione regionale relativa all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale.

Le attività valutative saranno di supporto alla programmazione. A tal fine, oggetto d'esame, sarà sia l'andamento dei programmi rispetto alle Priorità nazionali e dell'Unione europea, che l'analisi degli interventi previsti nei programmi e delle ricadute nell'ambito della politica regionale unitaria. La valutazione studierà gli interventi nell'ottica dell'azione strategica dei diversi fondi strutturali quali strumenti finalizzati in modo unitario allo sviluppo del tessuto socio economico della Regione del Veneto.

L'attività di valutazione dovrà rispettare i contenuti e le scadenze riportati nel paragrafo 4.2 del PUV o come eventualmente indicato dalla Stazione appaltante sulla base dell'andamento dei programmi e di specifici aspetti di interesse che dovessero emergere in fase sia di programmazione, sia di attuazione e gestione degli interventi.

La valutazione dovrà essere formalizzata, principalmente, nei seguenti prodotti:

- n. 1 DIV da elaborare in collaborazione con le AdG FESR e AdG FSE+.
- n. 3 valutazioni unitarie del PR FESR e del PR FSE+ individuate dal PUV al paragrafo 4.2.1:
 - valutazione sulla comunicazione e visibilità dei programmi;
 - valutazione sul contributo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile 2030;
 - valutazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato.
- n. 5 rapporti annuali di valutazione delle attività di comunicazione e informazione inerenti il PR FESR e il PR FSE+.
- n. 3 valutazioni annuali del PR FESR, ciascuna delle quali dovrà comprendere:
 - la valutazione dell'avanzamento del PR FESR con dati finanziari, indicatori di output e di risultato e verifica del conseguimento dei relativi target rispetto a ciascun Obiettivo specifico del PR FESR;



- l'analisi dell'efficacia e dell'efficienza delle modalità organizzative e delle procedure operative adottate;
 - l'esecuzione di cinque casi studio che prevedano un'indagine sul campo per ogni azione attuata nell'anno e ritenuta dall'AdG FESR meritevole di approfondimento valutativo.
- n. 1 valutazione del PR FESR per il riesame intermedio (art. 18 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060).
 - n. 1 valutazione d'impatto del PR FESR (art. 44 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060).
 - n. 5 valutazioni tematiche del PR FESR individuate dal PUV al paragrafo 4.2.2:
 - valutazione degli Strumenti finanziari nell'ambito di ricerca, sviluppo, innovazione e competitività delle imprese;
 - valutazione sul consolidamento delle filiere produttive e distrettuali;
 - valutazione sull'impatto degli interventi di efficientamento energetico delle imprese e di diffusione delle comunità energetiche;
 - valutazione sugli interventi di riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare;
 - valutazione sugli interventi di recupero / riqualificazione / manutenzione-adeguamento / efficientamento energetico di edifici esistenti di proprietà pubblica da adibire a co-housing sociale.
 - ulteriori n. 3 valutazioni tematiche del PR FESR, sui temi individuati dall'AdG FESR, dal CdS e dal Partenariato.
 - n. 1 valutazione ambientale, da aggiornarsi nelle annualità 2024, 2027 e 2029, volta a misurare gli impatti e il contributo del PR FESR al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale così come previsto dal sistema di monitoraggio ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR.
 - n. 3 valutazioni annuali del PR FSE+, ciascuna delle quali dovrà comprendere:
 - la valutazione dell'avanzamento del PR FSE+ con dati finanziari, indicatori di output e di risultato e verifica del conseguimento dei relativi target rispetto a ciascun Obiettivo specifico del PR FSE+;
 - l'analisi dell'efficacia e dell'efficienza delle modalità organizzative e delle procedure operative adottate;
 - l'esecuzione di cinque casi studio che prevedano un'indagine sul campo per ogni azione attuata nell'anno e ritenuta dall'AdG FSE+ meritevole di approfondimento valutativo.
 - n. 1 valutazione del PR FSE+ per il riesame intermedio (art. 18 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060).
 - n. 1 valutazione d'impatto del PR FSE+ (art. 44 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060).
 - n. 6 valutazioni tematiche del PR FSE+ individuate dal PUV al paragrafo 4.2.3:
 - valutazione degli indicatori di risultato del Programma FSE+;
 - valutazione intermedia sulla politica regionale in materia di orientamento;
 - valutazione degli interventi per prevenire l'esclusione sociale delle famiglie;
 - valutazione dell'offerta formativa dei percorsi IeFP e ITS;
 - valutazione delle politiche occupazionali del PR FSE+;
 - valutazione degli interventi di inclusione sociale del PR FSE+.



- ulteriori n. 3 valutazione tematiche del PR FSE+, sui temi individuati dall'AdG FSE+, dal CdS e dal Partenariato.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli approcci metodologici descritti nel PUV e a tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dalle AdG FESR e AdG FSE+, dalla Cabina di regia e dal CdS.

Inoltre l'Aggiudicatario, dovrà garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici, in relazione all'esigenza di assicurare alla Stazione appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante stessa.

Disegno integrato della valutazione

Il DIV definisce le modalità delle attività valutative e il contenuto dei rapporti valutativi. Va redatto come primo prodotto da parte dell'Aggiudicatario e può essere richiesto dalla Stazione appaltante un suo aggiornamento anche annuale. L'eventuale aggiornamento del DIV avrà lo scopo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del DIV ed accogliere analisi ed eventuali indicazioni migliorative, su richiesta delle AdG FESR e AdG FSE+, su quesiti e altri aspetti di specifico interesse regionale.

Il DIV dovrà contenere anche i seguenti elementi:

- un'analisi del PR FESR e del PR FSE+;
- un'analisi delle politiche regionali attuate tramite i programmi regionali 2014-2020 dei due fondi, tenendo conto della loro complementarietà con le linee di programmazione strategiche individuate dalla Regione del Veneto per la programmazione 2021-2027 e con i principali strumenti di investimento operanti sul territorio regionale (quali, a titolo di esempio, il PNRR, il PSC, gli investimenti regionali);
- una mappatura degli attori interni ed esterni da coinvolgere nel processo della valutazione e nelle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati;
- un'analisi del set di indicatori così come previsti dai PR FESR e PR FSE+;
- un'analisi del set di indicatori ambientali così come previsti dal sistema di monitoraggio ambientale del PR FESR individuato nella Valutazione Ambientale Strategica;
- una mappatura dei dati primari e secondari a disposizione, acquisibili e costruibili, provenienti dai sistemi di monitoraggio dei programmi regionali, dai sistemi gestionali della Regione del Veneto e degli Organismi Intermedi, da fonti statistiche ufficiali, da studi e ricerche attinenti ai temi valutativi, ovvero da acquisire con indagini dirette, tra cui a titolo esemplificativo:
 - interviste a campioni rappresentativi dei soggetti da indagare;
 - colloqui con interlocutori privilegiati;
 - focus group;
 - ogni altra indagine e/o attività di ricerca che si rendesse necessaria.
- la definizione puntuale degli obiettivi di valutazione in considerazione di una lettura critica approfondita dei programmi regionali e della loro coerenza interna ed esterna;
- l'affinamento e aggiornamento delle domande valutative proposte dalle AdG FESR e AdG FSE+ nonché l'individuazione del mix di metodi di valutazione da adottare e conseguente analisi della fattibilità in termini di tempi, costi e apprezzabilità dei risultati dei metodi di valutazione e delle indagini da realizzare;
- la descrizione delle attività e dei prodotti da realizzare per lo svolgimento del servizio.



Rapporti annuali sulle attività di comunicazione e informazione

L'Aggiudicatario dovrà presentare complessivamente n. 5 rapporti annuali di valutazione delle attività di comunicazione svolte nell'annualità di riferimento volti a verificare il livello avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi di comunicazione definiti nel paragrafo 7 "Comunicazione e visibilità" del PR FESR e del PR FSE+ e l'efficacia della strategia e degli interventi di comunicazione realizzati al fine del raggiungimento di tali obiettivi, suggerendo ove necessario azioni correttive e migliorative.

Per la redazione di tali rapporti l'Aggiudicatario dovrà definire, in accordo con la Stazione appaltante, un set di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto relativi alle attività di comunicazione, per la cui quantificazione potrà avvalersi dei dati forniti dalle AdG e rilevati dalla ditta aggiudicataria del servizio di comunicazione del PR FESR e del PR FSE+ e dai sistemi informativi delle AdG; l'Aggiudicatario dovrà inoltre effettuare specifiche rilevazioni e indagini quantitative e qualitative, svolte con modalità adeguate e su campioni statisticamente significativi. Tali indagini, in particolare, dovranno essere volte a rilevare la percezione dei cittadini in merito al ruolo dell'Unione europea e della Regione del Veneto, il livello di conoscenza e di gradimento, tra i cittadini e tra i beneficiari, del PR FESR e del PR FSE+, dei progetti finanziati nonché della visibilità e del livello di gradimento e di efficacia degli interventi di comunicazione e informazione realizzati.

Il primo rapporto di valutazione delle attività di comunicazione dovrà inoltre contenere anche un'analisi preliminare volta a verificare la situazione di partenza che consenta un'effettiva valutazione dei risultati raggiunti e della strategia adottata.

Valutazioni del Programma in itinere ed ex post

Le valutazioni di programma come previsto dagli artt. 18 comma 2 e 44 comma 2 del Regolamento (UE) 1060/2021 analizzeranno, in due distinte fasi di avanzamento della programmazione (nel 2025 e nel 2029), l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario, le misure di semplificazione, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione dei PR FESR e PR FSE+ nel loro complesso. Dovranno essere analizzati l'avanzamento dei programmi rispetto a ciascun Obiettivo specifico con la verifica del livello di conseguimento dei target relativi agli indicatori di risultato e di output, e l'efficacia e l'efficienza delle modalità organizzative e delle procedure operative adottate.

Valutazioni annuali del Programma

L'obiettivo delle valutazioni annuali del programma è quello di fornire un quadro dell'andamento dell'attuazione dei PR FESR e PR FSE+ nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso.

Valutazioni tematiche

Queste valutazioni sono volte ad approfondire specifici temi ed aspetti considerati strategici dalle AdG per il miglioramento della qualità della progettazione ed attuazione dei PR FESR e PR FSE+. Come indicato nel paragrafo 4.2 del PUV, sono programmate 3 valutazioni trasversali ai fondi e 11



valutazioni (5 per il FESR e 6 per l'FSE+) singolarmente dedicate all'approfondimento di un tema specifico a ciascun fondo e finalizzate all'analisi di interventi settoriali delle politiche dei fondi.

L'AdG FESR e l'AdG FSE+ si riservano, sulla base del confronto con l'Aggiudicatario, gli stakeholder coinvolti nelle attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi, di effettuare ulteriori valutazioni tematiche nel numero massimo di 3 per ognuno dei due programmi.

L'Aggiudicatario, inoltre, è tenuto a fornire assistenza alla Cabina di regia e alle AdG continuativamente nelle seguenti attività:

- stesura delle relazioni finali dei programmi 2014-2020;
- rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel PR FESR e nel PR FSE+ (indicazioni sulle modalità operative di rilevazione degli indicatori previsti dai documenti metodologici sugli indicatori dei programmi), nella raccolta dei dati e nell'affidabilità del Sistema informativo così come definito nel PUV, nonché degli indicatori ambientali così come previsti dal sistema di monitoraggio ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR;
- predisposizione di una base dati di qualità, presupposto necessario per l'elaborazione della valutazione;
- elaborazione e analisi delle conclusioni delle attività valutative, nella ricognizione della letteratura esistente, nella formulazione delle domande valutative, nella definizione della struttura dei singoli studi e nell'eventuale aggiornamento del PUV;
- almeno un mese prima della riunione di riesame annuale dei programmi, il valutatore redige una sintesi delle valutazioni, dei progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse per ogni singolo programma;
- eventuale revisione del dossier indicatori dei programmi su richiesta delle AdG;
- affiancamento all'eventuale procedura di riprogrammazione del singolo PR (redazione del documento di motivazione e scelta di riallocazione dei fondi);
- partecipazione, su richiesta delle AdG, alle riunioni della Cabina di regia, alle riunioni del CdS e ad eventuali ulteriori incontri indetti dalle AdG, qualora da queste ritenuto necessario;
- azioni per la visibilità dei risultati della valutazione. L'Aggiudicatario potrà essere coinvolto nelle attività di divulgazione dei risultati delle attività valutative anche in qualità di relatore;
- stesura dei documenti metodologici sugli indicatori relativi alla programmazione comunitaria del PR FESR e del PR FSE+ successiva al periodo 2021 - 2027;

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza presso gli uffici della Direzione Programmazione Unitaria e della Direzione Autorità di Gestione FSE di propri incaricati per un numero indicativo di 200 giornate lavoro annue per ogni AdG.

A carico dell'Aggiudicatario sono, inoltre, le attività di docenza in seminari, gruppi di lavoro e corsi di altro tipo che rientrano nella formazione obbligatoria sul tema della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle politiche finanziate con gli interventi che rientrano nel PR FESR e nel PR FSE+ rivolti al personale delle AdG, delle SRA e degli Organismi Intermedi designati, coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi. I corsi di formazione saranno incentrati su aree tematiche diverse, trasversali e di interesse comune.



L'Aggiudicatario dovrà predisporre un Piano di formazione con il quale indicare dettagliatamente i contenuti e l'articolazione della proposta formativa, che sarà in ogni caso oggetto di approvazione da parte della Stazione appaltante, prelieve eventuali modifiche o integrazioni. Il numero di ore di formazione offerte deve intendersi riferito alle ore di attività formative erogate dai formatori.

Durante il contratto, sarà effettuata una rilevazione periodica dei fabbisogni formativi per evidenziare le eventuali nuove necessità formative in relazione agli obiettivi che ciascuna Struttura è chiamata a conseguire. Le attività formative di conseguenza andranno concordate annualmente con la Stazione appaltante al fine di predisporre un calendario coerente dei lavori.

Art. 8 - Procedura di definizione dei prodotti. Approccio metodologico

Per tutte le valutazioni l'Aggiudicatario dovrà predisporre preliminarmente una nota metodologica, da condividere con le AdG. La nota deve contenere i seguenti elementi:

- indice della valutazione;
- dettaglio delle domande valutative;
- dettaglio delle metodologie scelte per la conduzione dell'analisi;
- l'indicazione del Gruppo di lavoro responsabile della valutazione;
- fasi di attuazione del lavoro e tempi.

Una volta concordata la nota metodologica, l'Aggiudicatario potrà iniziare la realizzazione della valutazione condividendone i contenuti con le AdG e trasmettendo alle stesse un rapporto preliminare che potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni. Una volta consolidato, il rapporto preliminare divenuto definitivo sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante in seguito all'invio della documentazione secondo le modalità definite all'art.14.

In ogni rapporto di valutazione dovrà essere esplicitamente indicata la composizione del Gruppo di lavoro impiegato.

Per ogni valutazione l'Aggiudicatario dovrà predisporre un executive summary in lingua italiana e inglese utilizzando un linguaggio semplice e comunicativo, al fine di garantire la massima diffusione dei risultati e delle raccomandazioni emerse dalle valutazioni.

Per ogni valutazione, ferma la struttura e la chiarezza di ogni rapporto, dovranno essere assicurati:

- approccio metodologico;
- inquadramento generale;
- affidabilità delle fonti di informazione (tracciabilità e qualità dei processi di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni);
- analisi e risultati (affidabilità delle analisi e credibilità dei risultati);
- conclusioni e raccomandazioni (presenza di conclusioni sufficientemente argomentate e di raccomandazioni chiare e utili).

Art. 9 - Modalità di erogazione del servizio

I servizi saranno erogati in modalità "continuativa": tale modalità di esecuzione dei servizi presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità per il periodo convenuto,



a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'affidamento sia tutte le altre che si renderanno necessarie in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La natura del servizio richiesto presuppone uno stretto collegamento tra l'Aggiudicatario e le AdG e la Cabina di regia. In generale, la modalità organizzativa attraverso la quale troverà attuazione il servizio è considerata dalla Stazione appaltante elemento qualificante del servizio stesso. A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati.

L'Amministrazione mette a disposizione dell'Aggiudicatario i risultati del monitoraggio e della sorveglianza e assicura, sotto la responsabilità delle AdG FESR e AdG FSE+, un rapporto sinergico con le attività di orientamento, studio e supporto metodologico promosse dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per assicurare la qualità dei processi valutativi.

La Stazione appaltante potrà presentare richieste di approfondimento al fine di assicurare l'efficace ed efficiente attuazione dei programmi.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a:

- tenere conto di quanto previsto dal PUV adottato dal CdS del 08/06/2023;
- assistere le AdG nell'eventuale organizzazione dello *steering group* e dei gruppi di lavoro di cui le AdG e il CdS si avvarranno a supporto dell'azione di valutazione, facendo sì che l'attività degli stessi contribuisca ad assicurare che le valutazioni siano condotte nel rispetto dei pertinenti criteri di qualità;
- approfondire la valutazione sui temi/aree individuati dalle AdG coerentemente con il principio di partenariato che caratterizza la valutazione in itinere e nel quadro degli orientamenti che saranno condivisi a livello nazionale e nell'ambito del CdS;
- presentare i risultati delle valutazioni al CdS preliminarmente al loro invio alla Commissione;
- fornire alle AdG supporto e contributi specifici, sia conoscitivi che operativi, ai fini dell'analisi, della rilevazione ed eventuale revisione degli indicatori individuati dai programmi, nonché all'aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni da sottoporre all'approvazione del CdS;
- collaborare con i responsabili della comunicazione del PR FESR e del PR FSE+ al fine di garantire la massima diffusione dei risultati della valutazione nelle attività di comunicazione e pubblicità;
- adottare ogni utile accorgimento al fine di rispettare le norme ed i principi in materia di acquisti verdi, coerentemente con quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (edizione 2023) adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e nel Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il quinquennio 2019 - 2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 05 novembre 2019.

Art. 10 - Condizioni di espletamento dell'attività

Per tutta la durata del Contratto l'Aggiudicatario non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo, né ad altri progetti finanziati nell'ambito del PR FESR e del PR FSE+ né ad altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica; ciò al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.



L'Aggiudicatario si obbliga a garantire per tutta la durata del Contratto il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in fase di partecipazione alla gara con l'assunzione dei seguenti specifici impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul PR FESR e sul PR FSE+ della Regione Veneto;
- non essere titolare di incarichi presso altre Autorità e Organismi intermedi del PR FESR e del PR FSE+ della Regione del Veneto;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal PR FESR e dal PR FSE+ della Regione del Veneto;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul PR FESR e sul PR FSE+ della Regione del Veneto.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza la Stazione appaltante alla risoluzione del Contratto.

Art. 11 - Gruppo di lavoro

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di valutazione richiesta, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche e professionali tali da garantire l'esecuzione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del servizio in questione dovrà essere costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da professionalità aventi requisiti non inferiori a quelli di seguito descritti.

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del Gruppo di lavoro dovranno essere elencati i titoli professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell'esecuzione del servizio. Inoltre, l'offerente dovrà presentare, per ciascun componente del Gruppo di lavoro proposto, il curriculum in formato europeo, da cui sia possibile evincere e confermare quanto dichiarato in sede di offerta.

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto da un minimo di 10 esperti/ricercatori aventi le seguenti professionalità:

- n. 1 coordinatore referente del servizio, laureato ⁽¹⁾, esperto in materia di valutazione di politiche pubbliche e relative all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea ed avente esperienza in attività di coordinamento del servizio di valutazione di programmi regionali o nazionali, con almeno 6 anni di esperienza di cui almeno 3 anni di esperienza nella valutazione di programmi d'impiego del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o del Fondo Sociale Europeo (FSE);
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche relative all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea con competenze specifiche e provata esperienza di almeno 2 anni in materia di analisi e valutazione inerenti il FESR;

⁽¹⁾ da intendersi diploma di laurea triennale e/o magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento. L'indicazione va riferita a tutti gli esperti indicati per il Gruppo di lavoro.



- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche relative all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea con competenze specifiche e provata esperienza di almeno 2 anni in materia di analisi e valutazione inerenti l'FSE;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di imprenditorialità, piccole e medie imprese (PMI), innovazione industriale;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e Green Deal europeo;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di strategie di sviluppo locale/territoriale, politiche urbane integrate, rigenerazione urbana, strategia per le aree interne;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di inclusione sociale;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di orientamento e politiche formative;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di politiche del lavoro;
- n. 1 esperto di attività di valutazione laureato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, nell'ambito della valutazione di politiche pubbliche con competenze specifiche e provata esperienza in materia di valutazione della comunicazione.

Il Gruppo di lavoro nel suo complesso dovrà garantire competenze/conoscenze nei seguenti ambiti:

- monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari o nazionali e delle relative azioni di informazione e comunicazione;
- sistemi di indicatori per le politiche pubbliche;
- analisi di basi di dati e analisi di processo;
- ricerca/analisi statistica ed economica;
- metodi statistici e computazionali per il data mining;
- sistemi e metodologie di valutazione;
- sistemi informatici.

Oltre ai profili precedentemente elencati, fanno parte del Gruppo di lavoro, anche gli ulteriori esperti eventualmente indicati dall'Offerente nella propria offerta tecnica.



Il Gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

I componenti del Gruppo di lavoro dovranno avere adeguate competenze informatiche, in materia di valutazione, perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenza scritta e parlata (almeno livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento - CEFR) della lingua inglese.

L'eventuale sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro è subordinata all'autorizzazione della Stazione appaltante, che potrà essere rilasciata solo previa richiesta motivata dell'Aggiudicatario, inoltrata alla Stazione appaltante stessa e solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite.

La Stazione appaltante può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del Gruppo di lavoro, motivando la richiesta.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'Aggiudicatario, la mobilità dei componenti del Gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi istituzionali della Regione del Veneto a livello regionale, nazionale ed europeo e delle imprese e degli enti pubblici finanziati dal PR FESR e dal PR FSE+ sul territorio regionale.

La Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora il servizio non fosse erogato dai componenti del Gruppo di lavoro presentato in sede di offerta o la sostituzione degli stessi non fosse stata regolarmente autorizzata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di assunzione del personale, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia contributiva e previdenziale. La violazione di tali normative comporterà ogni conseguenza prevista dalla legge, anche di natura penale.

Art. 12 - Responsabile del Servizio

Il coordinatore referente del servizio di cui al precedente articolo assume il ruolo di Responsabile del servizio al fine di assicurare un costante collegamento con la Stazione appaltante ai fini della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali garantendo sempre la propria reperibilità.

Prima dell'avvio del servizio l'Aggiudicatario è pertanto tenuto a comunicare un recapito telefonico del Responsabile del Servizio ed un indirizzo di posta elettronica non certificata riferibile allo stesso cui poter far riferimento per tutte le comunicazioni.

Al Responsabile del servizio compete in particolare la supervisione e la garanzia del corretto svolgimento del servizio nel rispetto dell'offerta presentata e delle specifiche e delle tempistiche previste dal presente Capitolato e dal Contratto, nonché:

- a) la programmazione, il coordinamento di tutte le attività;
- b) la vigilanza e il controllo sull'andamento del servizio e la promozione dell'adattamento del servizio a eventuali esigenze sopravvenute in corso di esecuzione;
- c) la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione appaltante.



Art. 13 - Durata e luogo di esecuzione del servizio

La durata del servizio decorre dalla stipula del relativo Contratto e termina il 30 giugno 2029.

Oltre tale data, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza alle Autorità di gestione, qualora sia necessario integrare i rapporti conclusivi oggetto del Contratto a seguito del recepimento di osservazioni da parte del CdS o della Commissione Europea.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario. Gli esperti valutatori dovranno partecipare alle riunioni e agli incontri concordati su richiesta delle AdG, alle riunioni del CdS, alle attività formative e alle attività di divulgazione così come descritte all'art. 7. Gli esperti valutatori e i componenti del Gruppo di lavoro di cui all'art. 11 dovranno eseguire specifiche indagini presso i beneficiari (siano essi aziende, amministrazioni o aziende pubbliche o privati cittadini) degli interventi del PR FESR e del PR FSE+ nei termini e nelle modalità che saranno concordate con le AdG nel DIV.

Art. 14 - Consegna dei prodotti

L'Aggiudicatario dovrà consegnare ogni singolo prodotto, previsto dal presente Capitolato, secondo le scadenze che verranno comunicate dalla Stazione appaltante a gennaio di ogni anno o, per la prima annualità, entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto.

Resta prerogativa dalla Stazione appaltante modificare detti termini secondo le necessità che dovessero emergere durante la programmazione e da concordare comunque con l'Aggiudicatario.

I documenti dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante secondo le seguenti modalità:

- n. 1 copia documento informatico non editabile (in file pdf non protetto), con relativa nota di trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, facente fede dell'effettivo adempimento e del rispetto dei termini;
- n. 1 copia documento informatico editabile a mezzo di posta elettronica ordinaria;
- n. 1 copia documento stampata e sottoscritta in originale dai componenti del Gruppo di lavoro; in alternativa copia documento informatico firmato digitalmente dai componenti del Gruppo di lavoro.

La Stazione appaltante comunicherà l'approvazione dei documenti o le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla consegna.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat). Inoltre, la documentazione dovrà essere compatibile con eventuali altri strumenti informatico/gestionali che si riterrà opportuno utilizzare e che saranno comunicati con congruo anticipo all'Aggiudicatario.

L'utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato. I componenti del Gruppo di lavoro dovranno mettere a disposizione la loro abilità e il loro impegno nell'apprendere e/o implementare le loro competenze sui software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed office automation). Resta ferma la facoltà di variare o di introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso all'Aggiudicatario.



Art. 15 - Verifica di conformità

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Aggiudicatario dovrà, entro il mese di febbraio di ogni anno o in diversa data eventualmente comunicata dalla Stazione appaltante, presentare la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività svolta nell'annualità precedente;
- riepilogo dei prodotti/documenti inviati nell'annualità precedente;

La Stazione appaltante svolgerà la verifica di conformità sulla documentazione, entro 30 giorni dalla loro presentazione, ai sensi dell'art. 116 del Codice, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, anche in conformità alle disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi.

La verifica di conformità è volta ad appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo sarà pagato mediante 5 rate annuali posticipate di pari importo, a fronte della consegna della documentazione e della verifica di conformità di cui all'art. 15.

L'emissione della fattura è subordinata all'esito positivo della verifica di cui all'art.15. Il pagamento degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.

Tali fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 0TY6NH. Laddove compatibile con la normativa vigente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a emettere fatture distinte per la quota della rata annuale prevista per il PR FESR (pari al 50% dell'importo contrattuale) e per la quota prevista per il PR FSE+ (pari al 50% dell'importo contrattuale).

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi del provvedimento di impegno della spesa assunto sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il riferimento al "Cofinanziamento da parte del FESR – priorità Assistenza tecnica – PR Veneto FESR 2021-2027" (per le fatture relative al PR FESR 2021-2027), o il riferimento al



“Cofinanziamento da parte del FSE+ - priorità Assistenza tecnica del PR Veneto FSE+ 2021-2027” (per le fatture relative al PR FSE+ 2021-2027);

- il Codice Identificativo della Gara: A037A6BCA0;
- il Codice Unico di Progetto: CUP: H71C23000500009 (per le fatture relative al PR FESR 2021-2027) - CUP: H71C23000510009 (per le fatture relative al PR FSE+ 2021-2027)

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da un R.T.I o da un'A.T.I, l'art. 68, comma 8 del Codice consente che le società mandanti possano riscuotere direttamente il proprio credito. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall' Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, Rio Tre Ponti 3494/A - 30123 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, anche nei confronti della eventuale società ausiliaria.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, comunicati all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo dei conti correnti comunicati determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre:



- a) si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni al/i conto/i corrente/i comunicati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sugli stessi;
- b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG e il CUP del presente appalto;
- c) si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
- d) si impegna a conservare ed a mettere a disposizione, su richiesta della Stazione appaltante ai fini dei controlli sulla linea di finanziamento:
 - i contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto ed a riportare negli stessi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - copia del documento sulla tracciabilità finanziaria contenente gli estremi del C/C dedicato e delle persone delegate ad operare sul conto, compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
 - evidenza degli avvenuti pagamenti al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
 - evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico) verso il subcontraente, dei codici CIG e CUP dell'affidamento principale.
- e) si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora non assolva a tali obblighi, l'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione al contraente con posta certificata, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 c. 2 della L. n. 136/2010.

L'Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, dalle disposizioni regionali in materia e dal contratto.

Nel caso di RTI, l'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore della impresa mandante.

L'Aggiudicatario si impegna infine a rispettare gli obblighi di tracciabilità anche verso l'eventuale ausiliaria.

Art. 18 - Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:



- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 19 - Clausole con valore di Patto di integrità e Codice di Comportamento

Il Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo, ANCI Veneto e UPI Veneto il 17 settembre 2019, risulta scaduto il 16 settembre 2022. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità, l'operatore economico accetta espressamente le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure che valgono come "Patto di integrità": tali clausole sono riportate nel documento "Prospetto clausole protocollo legalità applicabili in via transitoria" parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, in allegato al progetto tecnico di gara.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato dalla Giunta regionale con DGR 38/2014 ed approvato con DGR 1939/2014.



Art. 20 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

Art. 21 - Penali

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, delle seguenti penali:

- ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 2.000,00;
- mancato rispetto dell'ordine di rettificare e/o rifare e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali nonché alla regola dell'arte: euro 500,00 per ogni inadempienza accertata;
- svolgimento parziale di una qualsiasi delle prestazioni: euro 1.000,00 per ogni inadempienza accertata;
- negli altri casi: da un minimo pari allo 0,1 per mille ad un massimo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, a seconda della gravità del caso;

Le penali per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Inoltre, nei casi in cui l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente.



stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 22 - Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario costituisce una garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La Stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.



La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La garanzia definitiva deve essere costituita in conformità agli schemi tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice recati, fino all'adozione del decreto previsto dal medesimo articolo, dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, e prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento. Può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 23 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il Contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dalla Stazione appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata all'Aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, su proposta del RUP, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto,
- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali l'Amministrazione abbia applicato penali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del Contratto;



- in caso di ritardi superiori a n. 30 (trenta) giorni nella consegna dei prodotti di cui agli artt. n. 7 e n. 14 del presente Capitolato;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- violazione del Codice di Comportamento;
- violazione degli adempimenti previsti dal successivo art. 26 in caso di subappalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione appaltante risolve il Contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del Codice e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Costituisce causa di risoluzione automatica del Contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 24 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dal relativo Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità di quelli svolti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del



Contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 25 - Responsabilità civile

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 26 - Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Sono vietati, a pena di nullità, l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice.

Art. 27 - Modifica del Contratto in corso di esecuzione

Il contratto di appalto può essere modificato dalla Stazione appaltante senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sempre che, nonostante la modifica, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Art. 28 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore



al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzeranno le somme derivanti dal ribasso d'asta proposto in sede di offerta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 23 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 30 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e la Stazione appaltante, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 31 - Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/Ue, e nomina a Responsabile del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della gara.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.



I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è per la fase di affidamento del contratto il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., email: acquistiAAGG@regione.veneto.it.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è per la fase di esecuzione contrattuale il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, e-mail: Programmazione-Unitaria@regione.veneto.it.

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, qualora determinino il trattamento di dati personali, l'Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'Aggiudicatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità



alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;

- h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
- i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;

Il trattamento avrà durata pari alla durata del Contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.



Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 32 - Stipula del Contratto. Consegna in via d'urgenza

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il Contratto sarà stipulato entro i successivi sessanta (60) giorni, nel rispetto dei termini di stand still, per l'importo risultante dall'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di selezione.

E' possibile il differimento del termine di stipulazione del contratto concordato con l'Aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante può comunque procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

L'anticipazione del prezzo contrattuale è esclusa ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice, avendo il contratto ad oggetto prestazioni intellettuali.

Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del Contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 225, comma 1 del Codice, fino alla data del 31 dicembre 2023, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.



Art. 34 - Principali norme e documenti di riferimento

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa europea e nazionale. Si impegna, inoltre, a osservare le regole tecniche e deontologiche in tema di valutazione (orientamenti comunitari, linee guida nazionali, ecc.).

Il servizio dovrà essere svolto in coerenza con quanto previsto nei seguenti documenti reperibili alla pagina internet del sito istituzionale della Regione del Veneto:

Programma Regionale Veneto per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021 -2027 e relativi allegati:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

Programma Regionale Veneto per il Fondo Sociale Europeo plus 2021 -2027 e relativi allegati:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fse>

Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo:

FESR: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr/>

FSE+: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fse/>

Rapporto ambientale del PR FESR 2021-2027:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

Accordo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/tavolo-di-partenariato>

Piano di valutazione del PR FESR E FSE+ 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza del PR FESR E FSE+ 2021-2027 nella riunione del 8 giugno 2023:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#pianovalutazione>

Linee guida europee sulla valutazione:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027

Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa>

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.